

STATUTI SMASI

Società Matematica della Svizzera Italiana

Statuti

Società Matematica della Svizzera Italiana

Maggio 2007

Scopi

- Art. 1 ¹ La società matematica della Svizzera Italiana (SMASI) costituisce un'associazione secondo gli articoli 60 e segg del CCS. La sua sede è Bellinzona.
- ² La SMASI è affiliata alla Società Svizzera degli Insegnanti di Matematica e Fisica (SSIMF).
- Art. 2 ¹ La SMASI si propone di offrire la possibilità ai suoi membri di rimanere al passo con i tempi per tutto quanto riguarda l'aspetto scientifico, applicativo e didattico della matematica. Si propone inoltre di offrire la possibilità di scambiare idee, esperienze, materiali ed informazioni.
- ² La SMASI si riserva il diritto di prendere posizione ogniqualvolta lo ritenga opportuno in tutte le questioni riguardanti la matematica e l'insegnamento della matematica nella Svizzera Italiana.
- ³ La SMASI si impegna a promuovere l'immagine della matematica presso il pubblico anche in collaborazione con altri enti, pubblici e privati, che perseguono gli stessi scopi.
- Art. 3 ¹ Per realizzare i propri scopi la SMASI si serve
- i. delle assemblee generali
 - ii. di conferenze pubbliche
 - iii. di corsi di perfezionamento
 - iv. della pubblicazione di testi
 - v. di altre forme di comunicazione

Membrri

- Art. 4 ¹ La SMASI accoglie come membro ordinario ogni docente di matematica. o persona che possenga titoli accademici in discipline scientifiche e che professionalmente abbia a che fare con la matematica, che abbia contatti con la realtà matematica della Svizzera Italiana.
- ² L'assemblea generale può accogliere come membri ordinari studenti universitari di matematica e di discipline scientifiche e tecniche, e altri cultori della materia che abbiano contatti con la realtà matematica della Svizzera Italiana.
- ³ L'assemblea generale può accogliere come soci onorari persone che si sono particolarmente distinte nel campo della matematica e dell'insegnamento della matematica che abbiano contatti con la realtà matematica della Svizzera Italiana.
- ⁴ La qualità di membro ordinario è acquisita al momento del pagamento della tassa.

Organi

- Art. 5 ¹ Gli organi della SMASI sono
- i. l'assemblea generale
 - ii. il comitato
 - iii. l'organo di controllo
- Art. 6 ¹ L'assemblea generale è la massima autorità della SMASI.
- Art. 7 ¹ L'assemblea generale si riunisce di regola una volta all'anno.
- ² L'assemblea generale, come pure il comitato, possono decidere di convocare un'assemblea generale straordinaria. Una tale assemblea è convocata anche se almeno un quinto dei membri ne fa richiesta.
- ³ L'Assemblea generale nomina, per un periodo di due anni, il comitato, i revisori dei conti e i delegati presso la SSIMF e presso altri organismi. Elezioni complementari possono essere eseguite in un'assemblea generale (ordinaria o straordinaria).

Comitato

- Art. 8 ¹ Il comitato si compone di presidente, vicepresidente, segretario, cassiere e da uno a cinque membri aggiuntivi.
Il presidente viene eletto dall'assemblea generale, la divisione dei compiti rimanenti all'interno del comitato è competenza del comitato stesso.
- Art. 9 ¹ Il comitato rappresenta la società verso terzi. Compiti del comitato sono, in particolare, la preparazione delle assemblee generali, la redazione dei verbali delle stesse, la contabilità della società, l'accettazione dei nuovi membri ai sensi dell'articolo 4 cpv 1 e la realizzazione degli scopi sociali. Il comitato può anche partecipare all'organizzazione di congressi nazionali e internazionali.
- ² Il presidente presenta all'assemblea generale ordinaria una relazione annuale sull'attività della società. Dirige le sedute comuni a più commissioni. Rappresenta la SMASI in seno al comitato della SSIMF oppure nomina a tale scopo un delegato.
- Art. 10 ¹ Il comitato è libero di formare commissioni ad hoc per compiti specifici.
- ² Ogni commissione ad hoc nomina al suo interno un presidente e presenta almeno una volta all'anno un riassunto delle sue attività.
- ³ I presidenti delle commissioni ad hoc vengono regolarmente invitati alle sedute di comitato.

Organo di controllo

- Art. 11 ¹ L'organo di controllo è formato di due revisori.
- ² I revisori verificano i conti della SMASI ed inoltrano rapporto e proposte all'assemblea generale ordinaria.

Finanze

- Art. 12 ¹ La quota annua dei membri è fissata dall'assemblea generale ordinaria. I soci onorari non pagano alcuna quota.
- ² L'anno amministrativo della SMASI comincia il 1. gennaio.

Revisione degli statuti

- Art. 13 ¹ Qualsiasi modifica ai presenti statuti dovrà essere approvata dall'assemblea generale a maggioranza assoluta dei membri presenti. Ogni modifica deve essere proposta dal comitato o da almeno un quinto dei membri della società. Le decisioni potranno essere prese solo se la trattanda figura all'ordine del giorno.

Scioglimento

- Art. 14 ¹ Lo scioglimento della società può essere deciso dall'assemblea generale, a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti. La decisione potrà essere presa solo se la trattanda figura all'ordine del giorno.
- ² La destinazione dell'eventuale patrimonio verrà decisa dall'assemblea generale, esso comunque non verrà ripartito.

Disposizioni transitorie

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea generale della SMASI a Bellinzona il 29 Maggio 2002 e modificati dall'assemblea del 15 maggio 2007 a Lugano.

Il presidente: Arrigo Gianfranco

Il segretario: Hägler Paolo

Il cassiere: Montella Edoardo